

NUOVO ISEE

Normativa di riferimento e revisione regolamenti

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.
- Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*.
- Ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *"gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati"*.
- Ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2 *"Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1 sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto"*.

Prestazioni sociali agevolate e Isee "livello essenziale"

L'art. 1, comma 1 lettera e), del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 , definisce «Prestazioni sociali agevolate»: *prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.*

L'art. 2 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 stabilisce che la determinazione e l'applicazione dell'ISEE *"ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'Isee.*